



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

ORDINANZA

N. 22 DEL 29/09/2026

OGGETTO:

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' ORDINARIA DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00 DI DOMENICA 4 OTTOBRE 2026 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E DIVIETO DI TRANSITO SULLA PIAZZA COMUNALE DEL COMUNE DI COASSOLO TORINESE POSTA INNANZI AL MUNICIPIO ED ALLA CHIESA SANTI NICOLA PIETRO E PAOLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "PASSEGGIATA NEL GUSTO"

IL SINDACO

- VISTA la richiesta avanzata in data 23.09.2026 (acquisita agli atti con prot. n. 4699) dall'Associazione Pro-loco di Coassolo Torinese, attinente il giorno 4 ottobre 2026, in merito all'evento denominato "Passeggiata nel gusto" programmato sulla piazza del capoluogo di Coassolo Torinese;
- VISTA la successiva documentazione necessaria allo svolgimento dell'evento pubblico;
- ESAMINATO il volantino pubblicitario, parte integrante del presente provvedimento, dal quale si evince che il citato evento si svolgerà principalmente sul territorio del Comune di Monastero di Lanzo, mentre sul territorio del Comune di Coassolo Torinese si terrà solo la parte finale dell'iniziativa gastronomica;
- RITENUTO comunque che, in relazione alla tipologia di evento e alle necessità tecniche e organizzative, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica dei partecipanti, sia necessario istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta (esclusi i mezzi di soccorso, di vigilanza e/o autorizzati) dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di domenica 4 ottobre 2026 sulla piazza comunale posta nel capoluogo del Comune di Coassolo Torinese (TO), ovvero quella antistante il Municipio e la Chiesa dei Santi Nicola, Pietro e Paolo;
- CONSIDERATO che i divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione di idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'occupazione e per tutta la durata dell'evento;
- SENTITI il Settore di Polizia Locale in merito alla viabilità, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Tributi in merito alla fattibilità dell'occupazione;
- RICHIAMATO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.);
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- RITENUTO che, per motivi di incolumità, sicurezza pubblica e pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessaria l'emissione del presente provvedimento volto a disciplinare temporaneamente la circolazione stradale;
- RITENUTO che rimanga a carico del Presidente o delegato della Pro-Loco di Coassolo Torinese il posizionamento e il mantenimento di idonea segnaletica entro le 48 ore antecedenti l'inizio dell'efficacia del presente provvedimento (ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S.);
- VISTI al riguardo nello specifico:
 - l'art. 5, comma 3, e l'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
 - l'art. 7, comma 4, e l'art. 6, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., i quali stabiliscono che l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o a esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare, gli artt. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" e 38 "Segnaletica stradale";
- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Dalle ore 13.00 alle ore 19.00 di domenica 4 ottobre 2026, la temporanea limitazione della circolazione stradale ordinaria mediante l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e contestuale chiusura al traffico (esclusi i mezzi di soccorso, di vigilanza e/o autorizzati) sulla piazza comunale posta nel centro abitato del Comune di Coassolo Torinese, sita di fronte al Municipio e alla Chiesa dei Santi Nicola, Pietro e Paolo.

- 1) Per i residenti all'interno della zona interessata dalla chiusura è comunque consentito il solo transito in entrata e in uscita per raggiungere le proprie pertinenze private.
- 2) Venga garantito, per tutta la durata dell'evento, il regolare transito di eventuali mezzi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza.
- 3) Spetta al Presidente della Pro-Loco di Coassolo Torinese, o a un suo delegato, l'apposizione e il mantenimento in opera di tutta la prevista segnaletica stradale temporanea, come stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Si richiama in particolare quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera f) e dall'art. 7, comma 1, lettera a) del C.d.S., disponendo l'installazione della segnaletica nelle 48 ore antecedenti l'inizio dei divieti al fine di preavvisare l'utenza.
- 4) Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
- 5) L'Ufficio Tecnico è incaricato del controllo tecnico di propria competenza.
- 6) Il Presidente della Pro-Loco di Coassolo Torinese, o a un suo delegato, resta responsabile del mantenimento in efficienza del tratto stradale/piazza interessato per tutta la durata dell'evento. La riapertura al transito di tali tratti, a manifestazione ultimata, potrà avvenire solo previo ripristino delle condizioni di transitabilità, compreso il riposizionamento della segnaletica verticale e orizzontale eventualmente rimossa o oscurata, oltre alla posa e al mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti.
- 7) A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale, nella persona dell'Agente di Polizia Locale Diego ADROMEDO.
- 8) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
- 9) Il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Coassolo Torinese (TO), con sede in Via Capoluogo n. 198 – C.A.P. 10070 (www.comune.coassolo.to.it – Telefono 0123-45401 int. 1 – Fax 0123-45617 – P.IVA: 01350940019), nonché reso pubblico nei consueti modi di diffusione e trasmesso a: Presidente e legale rappresentante della Pro-Loco di Coassolo Torinese, Ufficio Tecnico Comunale, Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese, CRI Lanzo Torinese e VVF Lanzo Torinese.
- 10) Gli organi di polizia stradale ai quali compete l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza, fornendone opportuna interpretazione in base alle esigenze contingenti.
- 11) Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

IL SINDACO
(Firmato Digitalmente)
 F.to: GUIDO BONINO